



COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA N. 51 del 25 NOVEMBRE 2009

Oggetto: Nuovo regolamento per l'erogazione di contributi e sussidi a persone ed enti.

L'anno **duemilanove** e questo giorno **Venticinque** del mese di **novembre** alle ore **17.55** nella sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente** in data **19.11.2009 prot. n. 9216** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **straordinaria**, pubblica, di prima convocazione. Presiede la seduta il consigliere **dott. Leucio Rapuano** in qualità di **Presidente** del Consiglio. Eseguito l'appello nominale risultano presenti n. **17** e assenti n. **0** come segue:

COGNOME E NOME	PRES.	ASS.	COGNOME E NOME	PRES.	ASS.
- Masi Mario (Sindaco)	SI		- Moretti Francesco	SI	
- Sglavo Angelo	SI		- Moretti Sebastiano	SI	
- Lisbino Antonio	SI		- Rapuano Leucio	SI	
- Barbato Giuseppe	SI		- D'Agostino Domenico	SI	
- Sepe Paolo	SI		- Barbato Domenico	SI	
- Dell'Aprovitola Marianna	SI		- Sardo Raffaele	SI	
- de Chiara Maria Grazia	SI		- Comparone Tommaso	SI	
- Turco Antonio	SI		- Petrarca Pasquale	SI	
- Capoluongo Bruno	SI				

Fra gli assenti sono giustificati i Signori: //////////////////////////////////////
Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **Salvatore Capoluongo**, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

Oggetto: Nuovo regolamento per l'erogazione di contributi e sussidi a persone ed enti.

Vista la bozza del nuovo regolamento per l'erogazione di contributi e sussidi a persone ed enti predisposta dall'assessore delegato Barbato Giuseppe, come modificato dalla Commissione Affari istituzionali ed amministrativi;

Visto il verbale della predetta Commissione Affari istituzionali ed amministrativi in data 19.11.2009;

Visti gli interventi in fase di discussione consiliare come da allegato processo verbale, e le modifiche discusse;

SOTTOPONE all'esame e per l'approvazione del Consiglio comunale la seguente

PROPOSTA DI DELIBERA

Nuovo regolamento per l'erogazione di contributi e sussidi a persone ed enti.

**L'Assessore delegato
Barbato Giuseppe**

Oggetto: Nuovo regolamento per l'erogazione di contributi e sussidi a persone ed enti.

Parere di regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Alfonso Coppola, Istruttore direttivo, in merito alla proposta di cui all'oggetto esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica.

Carinaro _____

Il Responsabile del Servizio
Alfonso Coppola

Parere di regolarità contabile

Il Responsabile del Servizio finanziario, Arturo Barbato, Istruttore direttivo, in merito alla proposta di cui all'oggetto esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità contabile.

Carinaro _____

Il Responsabile del Servizio
Arturo Barbato

Parere di cui all'articolo 39 dello Statuto Comunale

Il Segretario comunale

In merito alla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 39 – comma 1 – dello statuto comunale, esprime parere favorevole in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

Carinaro _____

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Capoluongo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Visti gli interventi dei consiglieri che si sono succeduti nella discussione;
Visti i pareri resi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL 267/2000 e art. 39 dello Statuto comunale;
Con la presente votazione espressa in forma palese per alzata di mano dal seguente risultato:

PRESENTI: 17

VOTANTI:17

FAVOREVOLI: 17

D e l i b e r a

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione, così come formulata dall'assessore Barbato Giuseppe relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

Di incaricare il responsabile dell'area amministrativa, nella persona del sig. Alfonso Coppola, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.



COMUNE DI CARINARO

REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA

Regolamento Comunale per l'erogazione a persone di contributi in materia di assistenza e ad Associazioni in materia di promozione di attività culturale, sportiva e ricreativa.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30 giugno 1994 e successive modifiche con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 30 ottobre 1998, n. 6 del 30.01.2006 e la n. 45 del 03 ottobre 2006

Art. 1

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità cui la Giunta Comunale deve attenersi in caso di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere e persone, ad Enti Pubblici e privati.

CAPO I°

ATTIVITA' CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE:

Art. 2

Il Comune in attuazione dell'obiettivo di agevolare la promozione di attività culturali, ricreative e sportive, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, può assegnare contributi ad Enti, Istituti, Scuole, Associazioni, Fondazioni, che operano nell'ambito comunale e che promuovono attività di interesse ricreativo, sportivo e culturale.

Art. 3

Sono ammessi a ricevere contributi da parte del Comune per la promozione delle attività di cui al capo 1° gli Enti, gli Istituti, le Scuole, le Associazioni e le Fondazioni, e soggetti privati, inserite in appositi elenchi deliberati dalla G.C. I predetti soggetti possono accedere soltanto se risultano iscritti negli elenchi o albi comunali preventivamente deliberati dalla G.C.

Possono altresì accedere a detti contributi anche singoli soggetti che perseguono attività di rilevante interesse culturale e sportivo, previa presentazione di apposita istanza all'Amministrazione contenente la descrizione delle iniziative da porre in essere.

Art. 4

L'inserimento nell' Albo Comunale di cui all'articolo precedente viene fatta solo ed esclusivamente su richiesta preventiva del soggetto che dovrà specificare nell'istanza: La sede legale la denominazione, la ragione e il fine sociale per il quale intende avvalersi del contributo.

Art.5

Ad esclusione delle scuole pubbliche, per l'inserimento negli elenchi di cui all'articolo precedente, gli enti, gli istituti, le associazioni, le fondazioni devono:

- a) Prestare servizio di interesse educativo, culturale, ricreativo e sportivo;
- b) Svolgere attività da almeno un anno e disporre di attrezzature idonee all'esercizio di questa;
- c) Garantire l'accessibilità dei cittadini di Carinaro ai servizi o attività da loro offerti.

La domanda di iscrizione redatta su apposito modulo deve essere indirizzata al Sindaco e firmata dal Legale rappresentante del sodalizio.

- **Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:**

1. Copia dell'atto Costitutivo o dello Statuto;
2. Relazione sulle attività e sui programmi svolti;
3. Elenco nominativo delle cariche sociali.

- **La cancellazione dall' Albo può avvenire:**

1. Su richiesta da parte della stessa organizzazione;
2. Per provvedimento motivato del responsabile del settore per perdita di uno dei requisiti richiesti per l' iscrizione.

- **Sospensione dall'Albo**

Per sopraggiunte azioni giudiziarie, ingiuntive o detentive riguardante il rappresentante legale, l'Associazione sarà sospesa dall'Albo fino a quando verrà nominato il nuovo rappresentante legale.

Art.6

Le richieste di contributo per le attività di cui all'art.5 sopra devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno. La Giunta Comunale formula, entro il 30 novembre di ciascun anno, la proposta di ripartizione dei contributi in favore dei soggetti inclusi negli elenchi di cui all'art. 3, finanziando in tutto, o in parte, le iniziative debitamente relazionate con la previsione dei costi, su proposta della Commissione Consiliare Permanente della Cultura – Servizi Sociali – Sport e Tempo Libero.

Art. 7

Tutti i contributi sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati diversamente. Il materiale informatico e pubblicitario relativo a qualsiasi iniziativa ammessa a contributo comunale dovrà portare la dicitura: **“CON IL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI CARINARO”**

Art. 8

I soggetti ammessi a contributo devono presentare al termine dell'esercizio finanziario, una relazione analitica circa l'utilizzo dei fondi ricevuti per le attività realizzate. La presentazione della relazione è condizione indispensabile per la concessione di ulteriori contributi negli anni successivi. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere ai soggetti ammessi al contributo per le attività di cui sopra i documenti statutari, programmatici e di bilancio ed ogni ulteriore documentazione ritenuta utile al fine di valutare l'impegno e l'affidabilità dei soggetti stessi.

La liquidazione del contributo assegnato avverrà dietro presentazione di idonea documentazione di rendicontazione presso gli uffici preposti.

Art. 9

Poiché in conseguenza della Convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il Gestore degli impianti sportivi, l'uso di questi ultimi comporta il pagamento di oneri a carico dei fruitori dell'impianto sportivo comunale, l'Amministrazione si riserva di adottare ogni anno, a mezzo specifico atto deliberativo della Giunta, indirizzi e direttive per concedere alle famiglie bisognose che ne fanno richiesta un contributo finalizzato a concorrere alle spese sostenute per l'uso degli impianti stessi.

Nel caso che una o più società locali diventassero, a seguito di gara d'appalto, soggetti gestori degli impianti, le stesse non potranno ottenere contributi per l'utilizzo degli impianti dei quali sono gestori in relazione alle loro attività sociali.

CAPO II°

INTERVENTI ALLA PERSONA IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Art.10

Con gli interventi di cui al presente capo, e compatibilmente con gli stanziamenti previsti in Bilancio, l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale alle situazioni di indigenza; pertanto, alla luce delle nuove povertà che man mano vanno intensificandosi, si rende necessario che l'erogazione di sussidi in forma monetaria a soggetti privati vengono concessi unicamente in relazione a stati di bisogno con tangibile evidenza solo ed esclusivamente al verificarsi delle condizioni elencate nel successivo art. 11, privilegiandosi invece la forma dell'erogazione di servizi.

Art. 11

Le concessioni di sussidi economici sono erogate "una tantum", unicamente per far fronte a situazioni eccezionali di comprovata necessità, al verificarsi dei seguenti eventi:

- a) interventi chirurgici quali trapianti, neoplasie o altre patologie complesse;
- b) decesso di un componente del nucleo familiare risultante unico percettore di reddito e dimostrata la reale indigenza del nucleo stesso;
- c) altri casi di eccezionale ed accertata gravità socio-economica.

Per gli scopi di cui al presente articolo, l'Amministrazione Comunale annualmente destina uno stanziamento pari al 40% delle somme stanziare in Bilancio per le finalità assistenziali.

Art. 12

L'Amministrazione promuove e valorizza ogni possibile attività o iniziativa di tipo solidaristico e socio assistenziale sotto forma di fornitura di servizi:

a) esenzione o riduzione nel pagamento di tariffe per l'utilizzazione del servizio di mensa scolastica, scuolabus, fornitura di pasti a domicilio, acquisto straordinario di farmaci non mutuabili, frequenza di bambini in campus estivi, etc... erogati dall'Amministrazione Comunale;

b) erogazione di servizi diversi anche con l'ausilio delle associazioni, enti o soggetti economici diversi operanti sul territorio, sulla base di apposite convenzioni.

Per gli scopi di cui al presente articolo, l'Amministrazione annualmente destina uno stanziamento pari al 60% degli interventi previsti per finalità assistenziale.

Art.13

Viene previsto un "Fondo di Emergenza", pari ad € 1.000,00 a disposizione del Dirigente dei Servizi Sociali per far fronte a piccole situazioni di eccezionale disagio, valutate dal Responsabile dei Servizi stessi. Gli interventi predetti, data l'urgenza e la gravità, vengono disposti nella giornata, in deroga alle norme procedurali previste dagli artt. del presente Regolamento.

Il Fondo sarà messo a disposizione in un'unica soluzione del responsabile dei Servizi Sociali e sarà utilizzato, previa adozione di apposito atto di impegno di spesa, mediante emissione di ordinativi di pagamento sulla falsa riga dei buoni-economato.

Il Responsabile dei Servizi Sociali, ad esaurimento della somma assegnata provvederà a redigere regolare rendiconto da sottoporre all'esame ed approvazione della G.C.

Nel caso di esaurimento del Fondo predetto sarà possibile, in via del tutto eccezionale, reintegrarlo con una somma di pari importo e per una sola volta nel corso dell'esercizio finanziario.

Art 14

Le richieste finalizzate ad ottenere provvedimenti di natura assistenziale, sia quelli in danaro che quelli in servizi, saranno esaminate dall'Ufficio Assistenza che accerterà i presupposti per la concessione dell'intervento richiesto, previa relazione dell'Assistente Sociale vistata dal Dirigente del Servizio. Detta relazione sarà trasmessa alla G. M. per i conseguenti provvedimenti deliberativi.

Art. 15

La concessione degli interventi di tipo assistenziale è subordinata alla sussistenza di uno stato di bisogno socio economico del richiedente, comprovanti le seguenti condizioni:

- a) Una copia del modello ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare del soggetto richiedente. La soglia minima di valore ISEE verrà determinata annualmente con provvedimento della Giunta Comunale;
- b) Una relazione scritta da parte del competente Servizio Sociale, circa la sussistenza dello stato di disagio sociale.

La richiesta per la concessione di contributi economici e per l'erogazione di servizi saranno formulate per iscritto dall'interessato nel corso dell'anno, sugli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e presentate al Protocollo del Comune.

Alle richieste deve essere allegata l'attestazione ISEE sulle condizioni economiche di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 109 del 31.3.1998 e s.m. del nucleo familiare del richiedente, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire l'entità del bisogno.

La mancata produzione della documentazione richiesta comporterà l'inammissibilità della domanda.

Successivamente l'Assistente Sociale, sulla base delle informazioni ottenute in sede di colloquio e delle altre informazioni in suo possesso, esprimerà il proprio parere in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno e formulerà una proposta in ordine alla tipologia e all'entità del beneficio. La concessione dei benefici o il suo diniego sono disposti con Delibera di Giunta Comunale.

Art. 16

A ragione di tutto quanto specificato negli articoli precedenti viene altresì stabilito che qualsiasi Ente, Istituto, Scuola, Associazione, Fondazione, gruppo e singolo soggetto che opera nell'ambito comunale, per la promozione di attività di rilevante interesse educativo, culturale, ricreativo e sportivo che usufruiranno dei contributi erogati dal Comune di Carinaro, non dovranno essere promotori di azioni contro il Comune, sia legali-giudiziali che qualsiasi altra azione che possa comunque offuscarne l'immagine.

Il presente Regolamento abroga e sostituisce tutte le norme regolamentari precedentemente decretate in materia.

O.D.G. (6)

NUOVO REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E SUSSIDI A PERSONE ED ENTI

Il Presidente lascia la parola all'assessore (delegato) Barbato G., per la relazione sul presente punto all'odg.

L'assessore Barbato spiega la *ratio* che ha portato alla ristesura del regolamento comunale sull'erogazione di contributi ad associazioni e persone.

La novità più importante è la previsione del Fondo di Emergenza di cui all'ultimo articolo.

Propone un preciso emendamento, aggiungendo un articolo, sull'incompatibilità di chi ha pendenze con il Comune

COMPARONE T.. si trova d'accordo, facendo presente che durante la seduta della commissione lui stesso aveva proposto di aggiungere una previsione del genere. Poi chiede che venga aggiunto:

art.3, I comma: aggiungere dopo Fondazioni: *e soggetti privati che perseguono attività culturali, sportive, sociali, ecc.*

art.4: aggiungere dopo i due punti, anche: *la sede legale;*

Afferma poi, che talune modifiche, anche tra quelle proposte, comportano modifiche a catena.... Segue poi un'ampia discussione su alcuni punti di "dubbio"! Il consigliere Comparone rilevando la permanenza di diverse perplessità propone di sospendere l'approvazione, in attesa di un perfezionamento del testo!

SINDACO: in futuro si potrà sempre apportare aggiunte e modifiche al regolamento che si approva stasera!

SARDO R.: prima di arrivare alla questione del regolamento, ricorda che la delibera di G.C. n°105 del 9 ottobre aveva fatto un atto di indirizzo, dove si autorizzava il responsabile dell'area, nelle more di modifica del regolamento, di proporre alla giunta tutte le situazioni di emergenza socio-assistenziali debitamente relazionate; ed ecco che arriva la contraddizione, dove la delibera n°120 del 19 novembre, dove la giunta si arroga di nuovo il diritto di concedere essa i contributi!

Viene spiegato da alcuni consiglieri di maggioranza, che non vi è contraddizione, ma è esattamente quello che era stato previsto, cioè che il dirigente fa la proposta sulla base delle relazioni dell'assistente sociale, poi la giunta deciderà sul contributo!

Afferma, poi Sardo, che sembra che scompaia la Commissione Assistenza!

BARBATO G.: si, per snellire il procedimento, però ci saranno le relazioni dell'assistente sociale e del responsabile del settore.

Sardo R. afferma, poi, che le modifiche apportate all'articolo 6 lui non le recepirebbe, perché il precedente testo, che era previsto all'articolo 9 del precedente regolamento, dava maggiori garanzie, in quanto si prevedeva "su proposta della commissione consiliare..." che è ben di più rispetto a "su parere consultivo della commissione consiliare....."!

Segue una breve discussione, poi si decide di:

all'art.6, anziché "su parere consultivo della Commissione....!" si riporta "su proposta della Commissione.....!"

All'art.9: prima di famiglie togliere "*singole*", aggiungere dopo famiglie "*bisognose*";

All'art.6 invece di "entro il mese di ottobre", inserire "entro il 31 ottobre";

Si inserisce alla fine del regolamento una "Norma Transitoria" dove si stabilisce che "In sede di prima applicazione, i termini di cui all'art.6 sono rispettivamente fissati al 31 dicembre '09 e 31 gennaio '10"

COMPARONE T.: dichiara il VOTO FAVOREVOLE della minoranza, chiedendo anche al consiglio comunale di riservarsi di apportare qualche modifica ed aggiunta al regolamento in un secondo momento.

Si passa alla votazione:

FAVOREVOLI: all'unanimità

Imm. Eseg.: idem